

Allegato "C" al repertorio n. 15.833/7.496 -----

----- STATUTO SOCIALE -----

----- TITOLO PRIMO -----

----- COSTITUZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO -----

Art. 1) Denominazione sociale -----

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 e 2470

c.c. una Società a responsabilità limitata con un unico socio,

sotto la seguente denominazione: "PROGETTO SOLIERA S.R.L."

Può essere ricostituita in qualsiasi momento la pluralità dei soci,

purchè il capitale sociale rimanga partecipato totalmente da sog-

getti pubblici. -----

A sensi dell'art. 2250 c.c, fintantochè la società avrà un unico

socio, negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata: "Pro-

getto Soliera società unipersonale a r.l." -----

Art. 2) Sede sociale -----

La società ha sede in Soliera (MO), all'indirizzo risultante presso

il competente Registro delle Imprese. -----

Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere

unità locali operative, come pure l'obbligo di comunicare al Re-

gistro delle Imprese il trasferimento della sede sociale nell'ambito

dello stesso Comune. -----

Ai soci compete deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed il

trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello

indicato prima. -----

Art. 3) Durata -----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2055. -----	al p
Art. 4) Oggetto -----	-----
La società ha per oggetto la proprietà, la gestione e la valorizzazione patrimoniale di impianti, immobili, reti e altre dotazioni re-	----- Art
lativi a servizi pubblici di interesse e rilevanza economica e generale. La società gestisce anche l'erogazione di servizi pubblici	Il c tar
a rilevanza economica e non. -----	Av
La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque con-	ma
nessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere pub-	so T.U
bliche o di interesse pubblico. -----	se
Tutte le suddette attività possono essere svolte anche a favore di soggetti diversi dai soci, sia pubblici che privati, a condizione	me L'a
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. -----	dia sp
Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei	rec In
processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni. -----	dis re
Tutte le attività sopra indicate possono essere esercitate anche a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate.	La In
La società può, inoltre, compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, industriale e finanziaria necessaria od utile al	ac rio
perseguimento dello scopo sociale, nonché l'assunzione di quote e partecipazioni in enti o società aventi scopi affini o connessi	for de

al proprio. -----

----- TITOLO SECONDO -----

----- CAPITALE SOCIALE - DIRITTI DEI SOCI -----

Art. 5) Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è di euro 3.280.000,00 (tremilioniduecentotantamila virgola zero zero), diviso in quote a norma di legge. -----

Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche demaniali, l'ente locale socio fondatore e gli altri enti pubblici e/o società a partecipazione totale di capitale pubblico ex art. 113 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) che successivamente doversero aderire alla società sono tenuti a mantenere, complessivamente, la proprietà dell'intero capitale sociale. -----

L'aumento di capitale sociale può essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. -----

In sede di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire dei conferimenti in denaro. -----

La società può emettere titoli di debito. -----

In deroga al disposto dell'art. 2465, comma 2°, c.c., in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dei soci. -----

Art. 6) Trasferimento delle quote di partecipazione .....	m
Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili, ciò al fine di	al
tutelare gli interessi della società e dei soci proprietari, garantendo	ca
l'omogeneità della compagine sociale. I trasferimenti delle	la
partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina: .....	A
1. le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di	L
enti pubblici o società a partecipazione totalitaria di capitale	al
pubblico, a condizione che sulle società sia previsto da parte	ve
degli enti pubblici titolari del capitale sociale un controllo analo-	ai
go a quello esercitato sui propri servizi. ....	A
2. Nel caso di cessione di quote da parte di un socio, è ricono-	Il
sciuto agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni,	2-
il diritto di prelazione che deve riguardare la totalità delle quote	iv
messe in vendita, con diritto di accrescimento per le quote non	Il
opzionate, in favore degli altri soci. ....	ch
3. Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevi-	ne
mento della comunicazione della decisione di vendere, da effet-	gi
tuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, od anche	de
a mano, all'indirizzo risultante nel libro soci, nella quale devono	la
essere indicati il prezzo e la modalità di pagamento, nessuno	se
dei soci abbia manifestato la volontà di partecipare il diritto di	si
prelazione, questi si intenderanno rinunciatari ed il socio può	ne
procedere alla vendita, dopo aver ottenuto il gradimento da par-	---
te dell'assemblea, con voto favorevole dei soci che rappresenti-	---
no almeno la maggioranza del capitale sociale. Ottenuto il gradi-	A
4	

mento, il socio sarà libero di alienare la propria partecipazione, alle condizioni ed alle modalità di cui alla sopra prevista comunicazione preventiva, entro 120 giorni dalla data della delibera relativa al rilascio del gradimento stesso. ....

**Art. 7) Finanziamenti dei soci** .....

Le somme versate dai soci in conto capitale proporzionalmente alle quote possedute non sono produttive di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e possono essere restituite ai soci nei casi consentiti dalla legge. ....

**Art. 8) Recesso** .....

Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dall'art. 2473 c.c., e deve essere esercitato con le modalità e nei termini ivi indicati. ....

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione del socio che lo legittima (con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato) oppure, se il fatto che legittima il diritto di recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. ....

..... TITOLO TERZO .....

..... ORGANI DELLA SOCIETA' .....

**Art. 9) Organi della società** .....

	Sono organi della società: .....		e a
	- L'assemblea dei soci; .....		da
	- L'amministratore unico; .....		ch
	- Il collegio dei revisori. ....		I°
	Art. 10) competenze dell'assemblea dei soci .....		Le
	Sono di competenza esclusiva dell'assemblea: .....		ble
	a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili; .....		pa L'a
	b) L'approvazione del budget di previsione economico e finan- ziario; .....		va so
	c) La nomina e la revoca dell'amministratore unico; .....		L';
	d) L'eventuale istituzione e nomina del direttore generale; .....		se
	e) La nomina dei componenti e del presidente del Collegio dei Revisori; .....		fa de
	f) Le modifiche dello Statuto; .....		L'a
	g) Le decisioni di compiere operazioni che comportino una so- stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo- dificazione dei diritti dei soci; .....		m sia str
	h) L'aumento o diminuzione del Capitale Sociale; .....		L'i
	i) L'alienazione di beni immobili di proprietà della società; .....		de
	j) L'acquisizione / dismissione di partecipazioni in altre società; --		L'
	k) Le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attra- verso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato; .....		sc lib m
	l) Le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società		op

e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile. -----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----


L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge. -----

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea nel domicilio risultante dal libro dei soci. -----

L'assemblea è validamente costituita, anche in assenza delle formalità suddette, qualora sia presente l'intero capitale sociale, e siano altresì presenti o informati della riunione l'Organo Amministrativo, ed i membri effettivi del Collegio di Revisione. -----

L'intervento e la rappresentanza in assemblea, e la presidenza della stessa, sono regolate a norma di legge. -----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione



	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-		s
	vante modificazione dei diritti dei soci delibera con il voto favo-		z
	revole dei soci che rappresentano oltre la metà del capitale so-		A
	ciale. -----		L
	----- TITOLO QUARTO -----		n
	----- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -----		n
	Art. 11) Amministrazione della società -----		p
	La società è amministrata esclusivamente da un Amministratore		s
	Unico. -----		v
	L'Amministratore Unico è nominato a tempo determinato o inde-		ir
	terminato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto di no-		d
	mina, in caso di silenzio si intende nominato a tempo indetermi-		L
	nato. -----		a
	Qualora l'assemblea deliberi la revoca dell'amministratore nomi-		A
	nato a tempo determinato, senza che ricorrano gli estremi della		Il
	"giusta causa", all'amministratore revocato compete esclusiva-		d
	mente il 20% del compenso spettantegli per un anno di manda-		a
	to. -----		c
	L'amministratore nominato a tempo indeterminato, può essere		s
	revocato in qualunque momento, dall'assemblea dei soci, senza		A
	che allo stesso spetti alcun diritto di risarcimento, anche qualora		n
	non ricorrano gli estremi della "giusta causa". L'accettazione		b
	della carica, di amministratore, equivale anche all'accettazione		p
	delle sopra riportate clausole. -----		p
	All'Amministratore spetta un compenso che verrà fissato dall'As-		v



semblea, nonché il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico. ....

**Art. 12) Poteri e rappresentanza** .....

L'Amministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, ed ha facoltà di compiere anche a mezzo di procuratore speciale tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto in modo tassativo riservano all'assemblea dei soci. ....


In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'amministratore. ....

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico. ....

**Art. 13) Organi di controllo** .....

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti di legge, è nominato con delibera assembleare quando obbligatorio per legge o per volontà dei soci. Il Collegio svolge le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. ....

Allo stesso modo, il controllo legale dei conti, nei casi espressamente previsti dalla legge o se ritenuto opportuno dalla assemblea dei soci, è esercitato dal Collegio dei Revisori come sopra previsto. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i Revisori ne determina il compenso. ....



----- TITOLO QUINTO -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

Art. 14) Bilancio e utili -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge. -----

Gli utili netti, previo accantonamento a riserva legale di una somma non inferiore alla ventesima parte di essi fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno accantonati ad apposita riserva straordinaria, fatto salvo il diverso disposto dell'assemblea. -----

Il riparto degli utili netti risultanti dal bilancio ha luogo a norma di legge, salva diversa delibera dell'assemblea. Il diritto ai dividendi non esatti si prescrive a favore del fondo di riserva ordinaria dopo cinque anni dal giorno in cui è divenuto esigibile. -----

----- TITOLO SESTO -----

----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----

Art. 15) Scioglimento della società -----

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. -----

Art. 16) Clausola compromissoria -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, dovrà essere risolta da

un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. -----

L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di rito entro due mesi dalla nomina e il suo lodo sarà inappellabile. L'arbitro deciderà anche sull'addebito delle spese dell'arbitrato da addebitare alle parti contendenti. -----

Art. 17) Disposizioni finali e norme di rinvio -----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. -----

FIRMATO: -----

DAVIDE BARUFFI -----

GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO) -----

